



PROTOCOLLO USCITA

AOO_027- *AG*

del *21/1/20*

Alla V^a Commissione Consiliare

Al Segretariato Generale della Giunta Regionale

E, p.c.

Al dirigente della Sezione Urbanistica

LORO SEDI

Oggetto: DDL n. 190/2019 "La bellezza del territorio pugliese".

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, elaborato sulla scorta, ed all'esito, dei lavori dell'apposito Tavolo scientifico formato dai dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia e da numerosi esperti esterni, fra cui avvocati e docenti universitari di diritto amministrativo, questa Sezione ha effettuato le analisi di cui all'art. 7 della L.R. 29/2011, rilevando che alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 è prevista la disciplina da parte della Regione della "conservazione" di specifici beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale e che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 indica la conservazione e il potenziamento dei servizi eco-sistemici e la tutela e la valorizzazione dei geositi e delle grotte.

Nel richiamare la modifica del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito la competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali è materia di legislazione concorrente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, si rileva, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che per evitare di invadere la sfera di competenze dello Stato, la legge regionale può esplicarsi solo in riferimento a beni che possono qualificarsi "culturali" in relazione al patrimonio storico e culturale di una determinata comunità regionale o locale, in quanto espressivi "di una particolare memoria coltivata in quelle terre, da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie." In tale contesto ed entro tali limiti la potestà legislativa della Regione può dunque legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – "in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva" (sentenza n. 232/2005; v. anche la sentenza n. 80/2012 sulla valorizzazione, a fini turistici, dei beni culturali presenti nel territorio regionale, e la sentenza n. 232/2008 concernente la tutela ambientale e paesaggistica che, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, funziona come limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle altre materie di loro competenza senza escludere la possibilità che leggi regionali possano assumere tra i propri scopi finalità indirette di tutela ambientale).

Ciò osservato in relazione agli articoli 2 e 3 e alle disposizioni che ne costituiscono esplicitazione, il DDL in esame non sembra confliggere con la normativa europea e nazionale.

www.regione.puglia.it

Sezione Supporto Legislativo – Lungomare Nazario Sauro n. 31 – 70121 Bari Tel. e Fax 080 540 6061 -
e.mail: legislativo@regione.puglia.it - PEC: legislativogiunta@pec.rupar.puglia.it



Sotto il profilo del drafting si suggerisce: al comma 3 dell'art. 7 sostituire le parole "dovranno definire anche" con "definiscono", atteso che l'imperatività della norma non è determinata dall'uso del verbo scivile "dovere" ma dall'uso dell'indicativo presente o dell'infinito.

Per le stesse ragioni, al comma 5 dell'art. 7, al comma 6 dell'art. 12, al comma 3 dell'art. 15, al comma 9 dell'art. 18, al comma 11 dell'art. 18, al comma 12 dell'art. 18, al comma 9 dell'art. 20, al comma 13, lett. c) dell'art. 20, sostituire, rispettivamente:

- "dovrà ispirarsi" con "si ispira",
- "devono interessare" con "interessano";
- "deve essere" con "è";
- "debbono prevedere" con "prevedono";
- "deve essere" con "va"; "devono essere" con "sono"; "dovrà essere" con "è";
- "deve avvenire" con "è svolta"; "dovrà allegare" con "allega";
- "devono impegnarsi" con "si impegnano";
- "può provvedere" con "provvede".

Parallelamente, si suggerisce:

- di sostituire i verbi usati al futuro con gli stessi verbi usati all'indicativo presente;
- di cassare le seguenti parole:
 - all'art. 7 comma 3 primo rigo, "medesimo";
 - all'art. 10 comma 2 "lo stesso";
 - all'art. 18 comma 3 quarto rigo, "agli" tra le parole "progettazione" e "contemplato": ad ogni buon conto, si segnala la sostanziale analogia tra il comma 3 ed il comma 4;
 - all'art. 18 comma 8 primo rigo, "trasformazioni";
 - all'art. 18 comma 9 quarto rigo, "è previsto che";
 - all'art. 20 comma 13, andrebbero cassate le preposizioni articolate introduttive di ciascun alinea dell'elencazione;
- di sostituire:
 - all'art. 14 comma 4 primo rigo, la parola "trasformazione" con la parola "eliminazione";
 - all'art. 15 comma 1 primo rigo, la parola "Per" con la parola "Con";
 - all'art. 18 comma 9 secondo rigo, le parole "la cui applicazione è stata specificata" con la parola "attuata";
 - all'art. 21 comma 2 lettera a), le parole "è considerata" con la parola "considerare";
 - all'art. 21 comma 2 lettera b), le parole "si stabilisce" con la parola "stabilire";
 - all'art. 21 comma 2 lettera c), le parole "è ammissibile" con la parola "consentire";



All'art. 17 comma 1, si suggerisce di cassare le parole "Ai fini della presente legge" in quanto la dichiarazione di interesse pubblico non può che avere efficacia generale e non limitata a una singola legge.

All'art. 23 comma 2, si suggerisce di cassare le parole "Ogni tre anni ed" atteso che il programma ha già validità triennale.

La P.O.
Dott. Vincenzo Ambrusci

La Dirigente
Dott.ssa Emma Ruffino